

PRESIDENTE. Onorevole Dentice...

DENTICE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La legge già dà garanzie per questo nuovo istituto: nel regolamento se ne aggiungeranno altre. Ma non mi pare che, con una punteggiatura, come vuole l'onorevole Chimienti, si possa ottenere di modificare la legge...

CHIMIENTI, *relatore per la minoranza*. Questo no.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Senta, onorevole Chimienti: questa è una facoltà data ai professori che la debbono esercitare con voto unanime. Io ho perfettamente fiducia in loro più che nelle norme restrittive.

CHIMIENTI, *relatore per la minoranza*. Dunque non lo fate?!

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non lo faccio.

CHIMIENTI, *relatore per la minoranza*. Peccatore ostinato!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

« I capi degli istituti governativi e parreggiati d'istruzione media di ogni provincia si riuniscono in adunanze generali sotto la presidenza del provveditore agli studi, di regola due volte l'anno, per prendere accordi sugli esami, sulla distribuzione della scolaresca fra i vari istituti dello stesso ordine, sugli orari, sulle norme comuni da seguire e sui provvedimenti generali da adottare in materia didattica e disciplinare, sulle proposte da presentare al Ministero intorno alle classi aggiunte ed all'assegnazione di esse e per conferire e discutere sui bisogni comuni ai vari istituti della sede e della provincia.

« Si potranno tenere anche adunanze parziali dei capi istituti dello stesso ordine di scuole.

« Alle riunioni sono invitati anche i presidenti delle Giunte di vigilanza sugli istituti tecnici e nautici.

« Ai capi d'istituto per tali riunioni spetta il rimborso delle spese di viaggio, a norma del regolamento. Ai capi d'istituto pareggiati tale rimborso è dovuto dall'ente che mantiene la scuola ».

A quest'articolo 6 l'onorevole Calisse propone il seguente emendamento:

« Sopprimere le parole: sulla distribuzione della scolaresca fra i vari istituti dello stesso ordine ».

CALISSE. Sono già d'intesa col ministro.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Voglio dire alla Camera solamente questo: che l'articolo 6 è già in vigore da un anno, e l'istituzione ha dato ottimi frutti. Quindi non posso accettare il proposto emendamento dell'onorevole Calisse.

PRESIDENTE. Onorevole Calisse, ritira o mantiene il suo emendamento?

CALISSE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

« Sono abrogati gli articoli 2 della legge 28 luglio 1904, n. 403, e 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 14 giugno 1907, n. 324.

« Con decreti reali potranno essere apportate modificazioni alle disposizioni del regolamento per gli esami nelle scuole elementari, popolari e medie approvate con regio decreto del 13 ottobre 1904, n. 598, sentita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativamente alle scuole medie e la sezione della Giunta stessa per l'istruzione primaria e popolare relativamente alle scuole elementari e popolari ».

(È approvato).

Art. 8.

« Per decreto reale sarà stabilito il giorno dell'attuazione della presente legge ».

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sostituire:

« La presente legge verrà applicata col principio dell'anno scolastico 1912-13.

« Calisse ».

« Sostituire:

« La presente legge non potrà applicarsi prima dell'anno scolastico 1912-13.

« Gallenga ».

« Sostituire:

« La presente legge andrà in vigore per l'anno scolastico 1912-13.

« Chimienti ».

Gli onorevoli proponenti insistono nei loro emendamenti?